



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI GENOVA

SEZIONE 5

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	BRUSCO	CARLO	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	CASTELLI	FRANCO	Giudice
<input type="checkbox"/>	DEL VIGO	VITTORIA	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 3366/11  
depositato il 29/12/2011

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 526028/2007 I.C.I. 2007  
contro: COMUNE DI GENOVA

**proposto dal ricorrente:**

RONDINE SRL  
VIA DANTE 2 16121 GENOVA GE

**difeso da:**

DA PASSANO FILIPPO  
PIAZZA S. MATTEO 15 -2 16100 GENOVA GE

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 3366/11

UDIENZA DEL

19/12/2013

ore 09:00

SENTENZA

N°

635/5/14

PRONUNCIATA IL:

19/12/2013

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

Il Segretario

La Commissione osserva:

I) La s.r.l. RONDINE, con sede in Genova, ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento indicato in epigrafe ed emesso dal Comune di Genova, ai fini ICI, per l'anno d'imposta 2007. A fondamento del ricorso si deduce l'inesistenza della notificazione dell'avviso di accertamento; la mancanza di sottoscrizione del medesimo; l'omessa motivazione; l'illegittimità, anche perché adottata dalla giunta e non dal consiglio comunale, dell'applicazione di aliquote superiori al 4 per mille e in particolare l'illegittimità dell'applicazione dell'aliquota del 9 per mille; il mancato riconoscimento della riduzione alla metà dell'aliquota per le unità immobiliari in condizioni di inagibilità o inabitabilità; l'erroneità dell'applicazione delle sanzioni nella misura del 30 %; l'illegittima attribuzione alla ricorrente di un immobile non di sua proprietà.

Si è costituito in giudizio il Comune di Genova che ha replicato alle censure proposte con il ricorso. In particolare l'ente territoriale ribadisce la competenza della giunta a determinare le aliquote e la correttezza di quelle applicate; per quanto riguarda lo stato di inagibilità di alcuni immobili si afferma nella memoria che la riduzione può essere concessa solo quando lo stato medesimo sia stato dichiarato dal sindaco mentre corretta sarebbe l'applicazione delle sanzioni.

II) Le eccezioni preliminari proposte dalla società ricorrente sono infondate. Quanto alla asserita inesistenza della notificazione dell'avviso di accertamento – perché avvenuto a mezzo posta e non tramite ufficiale giudiziario o messo notificatore – la tesi proposta è manifestamente infondata in quanto la notificazione diretta a mezzo lettera raccomandata da parte degli uffici finanziari è espressamente prevista dall'art. 20 della l. 15 maggio 1998 n. 146 che ha modificato l'art. 14 della l. 20 novembre 1982 n. 890 in tema di notificazione di atti a mezzo posta e, per quanto riguarda le cartelle di pagamento, è altrettanto espressamente consentita dall'art. 26 comma 1 del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602. In questi casi non si applicano le regole sulle notificazioni ma è sufficiente che vengano osservate le norme concernenti il servizio postale ordinario (v. da ultimo Cass., sez. V, 28 luglio 2010 n. 17598; 7 maggio 2008 n. 11095) senza quindi che vi sia alcuna necessità di compilazione della relazione di notificazione (v., proprio in tema di notificazione della cartella di pagamento, Cass., sez. V, 19 giugno 2009 n. 14327).

Non solo: per gli enti locali la notificazione a mezzo posta con raccomandata e avviso di ricevimento è espressamente prevista – per gli atti di accertamento, rettifica ecc. relativi ai tributi di loro competenza – dall'art. 1 della l. 27 dicembre 2006 n. 296.

In ogni caso, se anche fosse fondata l'eccezione, la nullità sarebbe sanata; in base all'art. 156 comma 3° c.p.c. (applicabile al processo tributario in virtù del richiamo contenuto nell'art. 1 comma 2° del d. lgs. 31 dicembre 1992 n. 546) la nullità di un atto non può infatti mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.

E la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato (da ultimo v. Cass., sez. V, 12 luglio 2006 n. 15849) - in tema di notificazione di avvisi di accertamento concernenti le imposte sui redditi e di cartelle di pagamento eseguite personalmente al legale rappresentante di un'associazione non riconosciuta - che l'impugnazione dell'atto tempestivamente proposta valesse a sanare l'eventuale nullità (in questo senso v. anche le ss.uu. della Corte di cassazione: sentenza 5 ottobre 2004 n. 19854). Nel medesimo senso, da ultimo, Cass., sez. V, 23 gennaio 2011 n. 2272; 2 luglio 2009 n. 15554. Anzi è stato ribadito (da Cass., sez. I, 2 maggio 2006 n. 10119) che anche la

costituzione in giudizio effettuata al solo fine di eccepire la nullità della notificazione ha efficacia sanante.

III) Parimenti infondata è l'eccezione relativa alla mancata sottoscrizione dell'atto impugnato (in realtà si tratta di firma meccanizzata).

Si osserva infatti che, qualora l'atto provenga da una pubblica amministrazione o da un organo indiretto della pubblica amministrazione, la mancata sottoscrizione dell'atto è idonea a provocare la nullità solo nel caso in cui renda impossibile accertare la provenienza dell'atto. In ogni caso, in relazione alla sottoscrizione della cartella di pagamento, la giurisprudenza di legittimità è nel senso di ritenere non necessaria la sottoscrizione o comunque che si tratti di adempimento la cui mancanza non provoca alcuna nullità dell'atto (si vedano, in questo senso, Cass., sez. V, 27 febbraio 2009 n. 4757; 5 giugno 2008 n. 14894; sez. I, 17 aprile 1998 n. 3911).

In particolare è stato affermato che negli atti impositivi redatti con sistemi informatici automatizzati la sottoscrizione può essere legittimamente sostituita, ai sensi dell'art. 1 l. 28 dicembre 1995 n. 549, dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile (v. Cass., sez. V, 30 giugno 2010 n. 15447; 5 agosto 2004 n. 15079).

IV) Infondata è altresì l'eccezione che si riferisce ad una asserita mancanza di motivazione da cui sarebbe affetto l'avviso di accertamento impugnato. Dall'elenco allegato a tale avviso – che contiene l'analitica indicazione degli immobili posseduti dalla ricorrente nel Comune di Genova – sono infatti agevolmente ricavabili le ragioni delle riprese; tanto che la società ricorrente ha potuto adeguatamente difendersi dalle pretese del Comune.

V) Non diversa soluzione deve essere data al problema posto con il quarto motivo di ricorso con il quale si deduce l'illegittima determinazione delle rendite da parte del Comune di Genova perché le relative delibere sarebbero state adottate con delibera della giunta comunale e non, come previsto dall'art. 1 del d. l.vo 504/1992, con delibera del consiglio comunale.

La normativa indicata dal ricorrente è infatti anteriore rispetto all'art. 42 del d. l.vo 18 agosto 2000 n. 267 che, ferma restando la competenza del consiglio ad istituire i tributi, riserva alla giunta comunale il potere di stabilire le aliquote d'imposta da applicare (questa interpretazione è condivisa da uniforme giurisprudenza di legittimità: v. Cass., sez. V, 10 agosto 2010 n. 18503; 30 giugno 2010 n. 15555; 27 luglio 2007 n. 16702; 10 giugno 2005 n. 12345).

VI) Il quinto motivo di ricorso riguarda invece la possibilità, per il Comune, di elevare l'aliquota ici al 9 per mille che, secondo la ricorrente, sarebbe esclusa dal tenore dell'art. 6 comma 2 d. l.vo 30 dicembre 1992 n. 504 e non potrebbe neppure essere applicata in forza dell'art. 2 comma 4 della l. 9 dicembre 1998 n. 431.

In merito a questo motivo di ricorso si osserva che è infondata l'eccezione del Comune resistente secondo cui sarebbe precluso al contribuente di impugnare un atto di accertamento individuale senza aver prima impugnato l'atto amministrativo su cui si fonda l'atto impositivo. Nel

caso di illegittimità dell'atto generale e astratto che disciplina l'applicazione di un'imposta il contribuente può scegliere di impugnarlo davanti al giudice competente (in genere il giudice amministrativo); ma l'omessa impugnazione non preclude all'agente di chiedere la disapplicazione dell'atto al giudice ordinario nell'ambito della controversia che lo riguarda (in questo senso v. Cass., sez. un., 21 giugno 2007 n. 14386), come del resto previsto, in materia di controversie tributarie, dall'art. 7 comma 5 del d. l.vo 31 dicembre 1992 n. 546.

Non è invece condivisibile l'interpretazione restrittiva della società ricorrente secondo cui la possibilità di elevare del 2 per mille l'aliquota massima (stabilita nel 7 per mille) prevista dall'art. 2 comma 4 della l. 9 dicembre 1998 n. 431 – limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni – sarebbe preclusa dall'esistenza di accordi già intervenuti tra le organizzazioni rappresentative dei proprietari e degli inquilini perché questo presupposto non risulta in alcun modo dalla norma. E' dunque sufficiente che la deliberazione sia anche genericamente rivolta a quelle finalità, come è avvenuto nel caso in esame, perché gli accordi del tipo indicato possono sempre essere modificati.

Né è condivisibile l'interpretazione fornita dalla ricorrente secondo cui l'aliquota del 9 per mille non sarebbe applicabile alle società – perché non sarebbe configurabile un utilizzo diretto da parte di esse – perché la finalità della norma è quella di evitare, nei limiti del possibile, che le abitazioni rimangano sfitte e a questa finalità non possono certo essere ritenute estranee le società.

VII) E' invece fondato il motivo di ricorso che si riferisce all'invocata applicazione della riduzione alla metà dell'aliquota d'imposta per alcune unità immobiliari in condizioni di inagibilità o inabitabilità (si tratta in particolare di alcune unità facenti parte dell'edificio sito in via Byron civici 12 e 16).

Questa agevolazione è prevista dall'art. 8 del d. l.vo 504/1992 che prevede, alternativamente, che lo stato indicato sia accertato dall'ufficio tecnico comunale ovvero con dichiarazione sostitutiva del contribuente. E non può essere condivisa la tesi del Comune secondo cui è in ogni caso richiesto un provvedimento del sindaco che dichiari lo stato indicato perché, in questo modo, verrebbe disapplicata la norma indicata che prevede che lo stato di inagibilità o inabitabilità venga accertato anche con dichiarazione sostitutiva del contribuente. La norma del regolamento comunale che parrebbe esprimersi diversamente non può dunque che essere disapplicata ponendosi in evidente contrasto con la norma di legge indicata.

Naturalmente, ove tale dichiarazione venga presentata dal contribuente, il Comune non è tenuto ad applicare in ogni caso la riduzione dell'imposta ben potendo verificare che non esistano i presupposti previsti dalla legge per la concessione del beneficio; ma ove non intervenga con un atto di diniego deve intendersi che abbia tacitamente accolto la richiesta. Nel caso in esame la società ricorrente ha documentato di aver presentato, il 20 dicembre 2006, istanza di riduzione documentata e dunque, nulla avendo il Comune obiettato a tale istanza, la riduzione va applicata per l'anno in contestazione (2007).

VIII) Quanto all'entità delle sanzioni – dalle quali vanno ovviamente escluse quelle che si riferiscono alle violazioni escluse dalla Commissione – si osserva che le stesse sono state applicate

nel minimo previsto dal regolamento comunale del quale non può certo affermarsi l'illegittimità non essendo indicato alcun parametro normativo di riferimento. Né può affermarsi, vista la giurisprudenza di legittimità in precedenza citata sui vari punti affrontati nel ricorso, che esistessero obiettive condizioni di incertezza nell'interpretazione delle norme invocate dalla società ricorrente.

Infine, per quanto riguarda l'immobile di piazza Fossatello, compreso nell'elenco del Comune, che la ricorrente assume non essere di sua proprietà si osserva che alcuna differenza d'imposta è stata chiesta dal Comune per cui viene meno l'interesse del contribuente ad ottenere una pronunzia sul punto.

XI) Conseguono alle considerazioni svolte l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato nei limiti indicati e il rigetto nel resto.

L'accoglimento parziale del ricorso e la complessità dei rapporti ricordati consente di ritenere verificate le condizioni previste dall'art. 92 comma 2 c.p.c, per dichiarare interamente compensate le spese di giudizio tra le parti ai sensi dell'art. 15 comma 1° d.lvo 546/1992.

P. Q. M.

la Commissione Tributaria Provinciale di Genova, sezione V, annulla l'avviso di accertamento n. 526028/2007 del Comune di Genova limitatamente al mancato riconoscimento della riduzione dell'ICI alla metà per gli immobili dei quali è stato documentato lo stato di inagibilità e inabitabilità con il conseguente parziale annullamento delle sanzioni.

Rigetta il ricorso nel resto e compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.

Genova 19 dicembre 2013..



Il presidente relatore

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the president relatore, written over a faint grid or background.